

dr.Giorgio BARALIS - dr.Patrizia CAUCHI

15033 Casale M.to-P.za S. Stefano 5

Tel. 0142/77761-Fax 0142/451819

Registrato
a Casale M.to

08-01-2007

al n. _____

serie _____

Repertorio N. 64.960

Raccolta N. 12.975

**COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
"COMUNI RIUNITI XL S.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA**

(27 dicembre 2006)

L'anno duemilasei il giorno ventisette del mese di dicembre in Casale Monferrato, nel mio studio al piano primo della casa in piazza Santo Stefano 5(cinque).

Avanti a me dottor Giorgio BARALIS, notaio in Casale Monferrato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato; è presente il signor:

. BRESCIANI Angelo nato a Biella (BI), il 19 gennaio 1944, domiciliato per la carica in Netro, via Cavalier Rubino n.7, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- **"COMUNI RIUNITI - SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.P.A."**, con sede in Netro (Biella), capitale sociale euro 120.008, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Vercelli al numero di iscrizione e codice fiscale 02111820029, REA numero 180730; avente pieni poteri per quanto in oggetto in virtù della delibera assembleare e della delibera consiliare entrambe in data 14 dicembre 2006.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto col quale procede alla costituzione di società unipersonale ex art. 2463 c.c. formata dalla **"COMUNI RIUNITI S.P.A."** secondo quanto qui di seguito:

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società contraddistinta dalla seguente ragione sociale: **"COMUNI RIUNITI XL S.R.L."**, della quale la stessa **COMUNI RIUNITI - SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.P.A.** è socia.

Articolo 2 - Sede

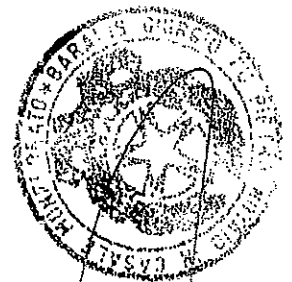
La società ha sede legale ed amministrativa in Comune di NETRO (Biella).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo con segnalazione all'ufficio del registro delle imprese; a tali fini, e solo a tali fini, qui si specifica per la prima volta che l'indirizzo è via Cav. Rubino n. 7.

La società potrà istituire e sopprimere sede secondarie, succursali e filiali, agenzie di rappresentanza in Italia e all'estero nei modi e con le forme previsti dalla legge.

Articolo 3 - Oggetto

La società è costituita da soggetti pubblici e da società a totale capitale pubblico ed ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti di comunicazione elettronica, la erogazione dei servizi di comunicazione elettronica e lo svolgimento delle attività complementari e connesse.



La società opera in coerenza con l'obiettivo regionale di diffusione della Larga banda sull'insieme del territorio regionale anche attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali.

La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed altri organismi di diritto pubblico.

La società promuove la collaborazione con altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale in coerenza con il proprio oggetto sociale e le finalità dei soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei modi e con le forme previsti dalla legge.

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 12.000 (dodicimila) interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, che dà atto, in persona del legale rappresentante, di averlo interamente versato in data 22 dicembre 2006, presso Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, filiale di Graglia, come risulta dalla ricevuta di deposito, a me notaio esibita, della complessiva somma di euro 12.000 (dodicimila) rilasciata in pari data che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 6 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno, il primo al 31 dicembre 2007.

Articolo 7 - Utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti nel modo seguente:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, finché questa non abbia raggiunto una somma pari al quinto del capitale sociale;
- b) il restante ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure il rinvio all'erogazione di detti utili in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvo sempre diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Statuto

La società viene costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme riportate nel presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto Sociale, già noto e ben conosciuto dal comparente che, sottoscritto dal comparente stesso e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", esaurientemente spiegato allo stesso.

Articolo 9 - Amministrazione

Il comparente, nella sua qualità, delibera di affidare l'amministrazione della società, a tempo indeterminato, ad un Consiglio di Amministrazione, composto di sette membri e nominato nelle persone di:

. BRESCIANI Angelo, nato a Biella (BI) il 19 gennaio 1944 residente in Alice Castello (VC), località Boagno n.24, codice fiscale:BRS NGL 44A19 A859T, **PRESIDENTE**;



. AIASSA Silvio nato a Cavaglià il 10 ottobre 1946 residente in Cavaglià (BI), via Primavera n.9, codice fiscale:SSA SLV 46R10 C363R, **VICE PRESIDENTE**;

. ABBAGNANO Angelo, nato a Vercelli il 5 novembre 1962, residente in Lenta (VC), corso XXV luglio n.27, codice fiscale:BBG NGL 62S05 L750B, **CONSIGLIERE**;

. RASI Antonello nato a Torino il 31 agosto 1963, residente in Salasco (VC), piazza Cugnolio n.8, codice fiscale:RSA>NNL 63M31 L219S, **CONSIGLIERE**;

. CURTO Maria Bernardina nata a Vialfrè il 2 dicembre 1951, residente in Torino, via Sostegno n.11, codice fiscale:CRT MBR 51T42 L830G, **CONSIGLIERE**;

. BONINO Agostino nato a Netro il 31 maggio 1947, residente in Netro, via Roma n.2, codice fiscale:BNN GTN 47E31 F878O, **CONSIGLIERE**;

. FUSARO Gianni nato a Bioglio il 10 febbraio 1952, residente in Bioglio, via Cesare Battisti n.2/A, codice fiscale:FSR GNN 52B10 A876G, **CONSIGLIERE**.

Al Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea dei soci in modo tassativo.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori.

Il comparente viene delegato ad apportare al presente atto e statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'articolo 2463 numero 9 c.c., il comparente mi dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la presente costituzione, da porre a totale carico della qui costituita società è di euro 2.500 (duemilacinquecento).

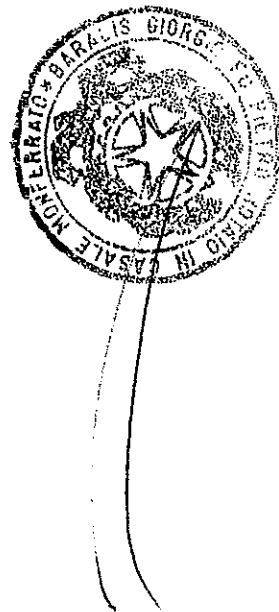
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io notaio al comparente che l'approva. Occupa in un foglio dattiloscritto su due pagine per cinquanta righe e per righe trentaquattro della terza e per la parte scritta a mano sin qui della quarta pagina.

All'originale firmato:

Bresciani Angelo

Giorgio Baralis notaio



dr.Giorgio BARALIS - dr.Patrizia CAUCHI

15033 Casale M.to-P.za S. Stefano 5

Tel. 0142/77761-Fax 0142/451819

Allegato "B" rep. 64.960/12.975**STATUTO****Articolo 1-Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"COMUNI RIUNITI XL S.R.L."**.

Articolo 2-Sede

La società ha sede legale ed amministrativa in Comune di NETRO (Biella).

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo con segnalazione all'ufficio del registro delle imprese.

La società potrà istituire e sopprimere sede secondarie, succursali e filiali, agenzie di rappresentanza in Italia e all'estero nei modi e con le forme previsti dalla legge.

Articolo 3-Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2007 e potrà essere prorogata nei modi e con le forme previsti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 4-Oggetto

La società è costituita da soggetti pubblici e da società a totale capitale pubblico ed ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti di comunicazione elettronica, la erogazione dei servizi di comunicazione elettronica e lo svolgimento delle attività complementari e connesse.

La società opera in coerenza con l'obiettivo regionale di diffusione della Larga banda sull'insieme del territorio regionale anche attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali.

La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni ed altri organismi di diritto pubblico.

La società promuove la collaborazione con altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale in coerenza con il proprio oggetto sociale e le finalità dei soci.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI**Articolo 5**

Il capitale sociale è di euro 12.000 (dodicimila) suddiviso in quote aventi i requisiti di legge.

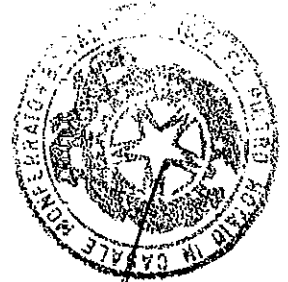
Esso potrà essere aumentato in ogni tempo a norma di legge.

Tutti i versamenti in denaro fatti dai soci alla società, a titolo di finanziamento nel rispetto del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e delle delibere del C.I.C.R. oppure in conto capitale, possono essere effettuati indipendentemente dalla proporzionalità delle rispettive interessenze ed anche separatamente dai singoli soci.

Essi sono sempre e comunque improduttivi di interessi.

Articolo 6

La società potrà contrarre mutui, ottenere pre finanziamenti e aperture di credito e richiedere contributi sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interessi a norma delle leggi vigenti in Italia e nella U.E. e potrà comunque fare comunque quanto



necessario ed opportuno per la realizzazione dell' oggetto sociale. Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano i soci potranno eseguire finanziamenti e versamenti in conto futuri aumenti di capitale infruttiferi di interessi anche non proporzionalmente alla percentuale di capitale da essi posseduta, il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

Articolo 7

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, si intende eletto a tutti gli effetti nel loro rispettivo domicilio, quale risultante dal libro dei soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Articolo 8

a) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili, inter vivos, liberamente; senza neppure il limite di gradimento di cui infra, soltanto se a favore di altri soci.

In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

b) Il trasferimento è sottoposto alle seguenti regole.

E' permessa soltanto la vendita della partecipazione o dei diritti d'opzione o prelazione nonché il pegno della partecipazione, salvo il gradimento di cui infra, e solo a favore di soggetti di cui all'articolo 1.

Pertanto, il socio che intende vendere la propria partecipazione, il tutto o in parte, deve darne comunicazione agli altri soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicato nel libro medesimo. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata al servizio postale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni della spedizione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati, in proporzione al valore della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non esercitasse per qualsivoglia motivo, il diritto allo stesso spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore degli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 1326 c.c., pertanto il contratto s'intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripartizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese e all'iscrizione nel libro dei soci, alle condizioni tutte indicate nella proposta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato

dell'offerente.

Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci, che abbia ciò manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra in sede di esercizio della prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti, in comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo della cessione sarà determinato da un arbitro, in funzione di arbitratore, sulla base di criteri equi e obiettivi, tenuto conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

L'arbitro sarà nominato ed opererà ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitro risultasse superiore a quello stabilito nell'offerta, il trasferimento a favore dei soci esercitanti il diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo determinato dall'arbitro risultasse inferiore a quello offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci esercitanti il diritto di prelazione sarà effettuato al prezzo stabilito dall'arbitro.

Il costo dell'arbitro è a carico dei soci aventi diritto alla prelazione, che non abbiano accettato il prezzo.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato soltanto per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio della prelazione salvo il gradimento di cui infra.

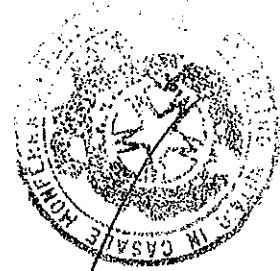
Nel caso di trasferimento delle partecipazioni o dei diritti d'opzione, o prelazione, qualora nessun socio eserciti il diritto di cui ai commi precedenti, è richiesto il gradimento di tanti soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, comprendendo nel computo la quota di partecipazione del socio richiedente il gradimento.

c) Il socio, che abbia invano offerto la propria partecipazione, pertanto, dovrà subito dopo l'esito negativo della prelazione, comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del soggetto cessionario (lo stesso indicato in prelazione), richiedendo il gradimento. Il socio dovrà altresì richiedere il gradimento per la sottoposizione a pegno della sua partecipazione, indicando il creditore.

L'organo amministrativo, dovrà, senza indugio, attivare la sua decisione; esso deciderà a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere subito comunicata, positiva o negativa che sia, all'organo amministrativo e da questi sarà comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato. La decisione sul gradimento o meno si ispirerà ai criteri di cui agli artt. 1 e 4.

Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della società della richiesta di gradimento, al socio richiedente non



pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso senz'altro.

In caso di gradimento espresso o tacito, il socio potrà trasferire la partecipazione al nominativo indicato, entro il termine massimo di cui al punto b) di cui sopra. Altrettanto per la sottoposizione di pegno.

In caso di diniego del gradimento, al socio offerente spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 9.

Spetta sempre all'assemblea dei soci la scelta del terzo acquirente nel caso di cui all'art. 2471, terzo comma c.c..

Articolo 9

I soci hanno il diritto di recesso *ad nutum* con il solo onere del preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Hanno comunque diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) l'eliminazione di una di più cause di recesso indicate nel presente atto costitutivo, in quanto sopprimibili;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h) la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- i) il diniego di gradimento circa l'ingresso di un nuovo socio.
- l) l'impossibilità o la reale difficoltà di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che eserciterebbero sulla produzione del servizio di cui all'oggetto sociale se questo facesse capo al socio non per il tramite della società.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nelle ipotesi di recesso legale la raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'onere di provare la mancanza di tempestività del recesso è a carico della società, poiché l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è



pervenuta alla sede della società. Dall'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Esercitato il recesso, la quota del socio recedente non è trasferibile, salvi gli effetti della revoca della delibera che lo ha determinato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nel caso di usufrutto, pegno, sequestro di quote il diritto di eccesso spetta al socio.

La dichiarazione di recesso è irrevocabile.

Nella ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, sulla base di una situazione patrimoniale riferita al giorno di efficacia del recesso determinata ai sensi dell'art. 2473 c.c.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione senza interessi.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili; in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondente.

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la loro revoca per giusta causa;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modifiche dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante deliberazione assembleare ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 11



L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2473 c.c.. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione, se deserta la prima o insufficiente il quorum, purché a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Articolo 12

L'assemblea avrà luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea verrà convocata entro 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, previa determinazione dell'Organo Amministrativo, che specifichi il riscontro delle particolari esigenze che giustificano tale proroga.

L'assemblea avrà luogo nella sede sociale o anche in luogo diverso – esistendo ragionevoli motivi da indicarsi nella convocazione – purché in Italia e sarà convocata dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da qualsiasi amministratore, mediante lettera raccomandata da inviarsi al domicilio dei soci come risulterà dal libro dei soci, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; potrà altresì essere convocata via fax sempre almeno otto giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

L'assemblea potrà, per motivate ragioni, essere convocata anche da un socio, qualora lo stesso abbia invano richiesto all'organo amministrativo la convocazione della stessa esplicando le serie ragioni.

Articolo 13

Anche senza formalità di convocazione l'assemblea si riterrà valida nell'ipotesi di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Sarà cura dell'organo amministrativo comunque, se possibile, avvisare, in qualunque modo e quanto prima è possibile, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo di quanto si intende deliberare.

Articolo 14

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco della società o dipendente della società e comunque a norma di legge; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Articolo 15

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure in caso di assenza da altra persona designata dalla stessa assemblea. L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e, se ne è richiesta dall'assemblea, due scrutatori.

Nei casi previsti dalla legge o quanto ciò sia ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un Notaio ed in tal caso non è necessaria la nomina di un segretario.



Articolo 16

La constatazione del numero delle quote presenti o rappresentate e della legale costituzione dell'assemblea spettano al Presidente dell'assemblea.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno constare da processo verbale redatto senza indugio, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori o dal notaio.

Articolo 18

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole in proprio e/o per delega di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, fatti salvi più elevati quorum richiesti dalla legge e fatto salvo il caso di modifiche statutarie o di nomina o revoca degli amministratori per cui si richiede il voto favorevole di 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART.18 bis

Costituiscono diritti precisi dei soci:

- a) il diritto di ciascun socio di ottenere, anche fuori assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della società, con richiesta scritta cui dovrà seguire in tempi rapidi analoga risposta scritta;
- b) il diritto di ciascun socio, a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, di ottenere la convocazione dell'assemblea nei casi di cui sopra;
- c) il diritto di ciascun socio di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari ex art. 2479 ter c.c.;
- d) il diritto di ciascun socio di attivare i poteri del collegio sindacale, se esistente, ex art. 2408, co. 2, c.c.;
- e) il diritto di ciascun socio, in quanto ammissibile in relazione al tipo societario, di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c..

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

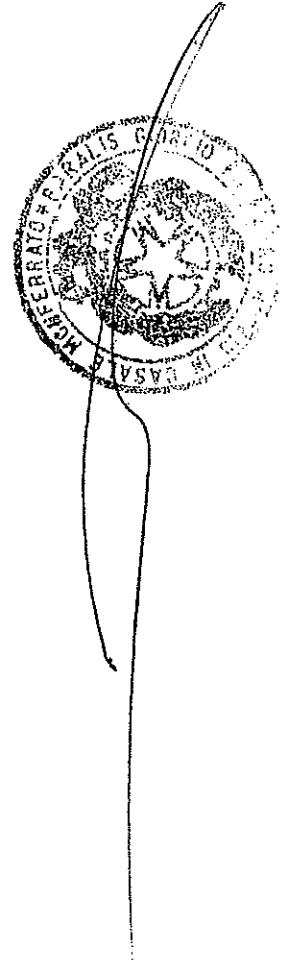
La società è amministrata o da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito eletti dall'assemblea.

Devono di norma essere amministratori solo sindaci o consiglieri comunali o membri dell'organo deputato all'amministrazione degli enti pubblici soci; per motivate ragioni potranno essere nominati soggetti estranei che non rivestano la qualifica di cui prima.

Qualora l'assemblea non decida la nomina di un amministratore unico all'unanimità o con la maggioranza di tanti soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, ex art. 2468 terzo comma c.c. ogni socio avrà diritto di nominare un amministratore. Qualora l'amministratore nominato venga a cessare per qualunque ragione, lo stesso socio che lo ha nominato provvederà a sostituirlo e rimarrà in carica sino alla normale scadenza del consiglio.

Lo/gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



Gli amministratori sono revocabili in ogni momento senza alcun diritto ad indennità o risarcimento. L'assemblea con le maggioranze di cui al presente articolo revoca solo per giusta causa.

Nel caso di amministratore unico qualunque socio potrà convocare l'assemblea in alternativa all'amministratore.

Articolo 20

Il Consiglio a ogni sua rinnovazione, se non ha provveduto l'assemblea, nominerà fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio potrà nominare eventualmente uno o più Consiglieri Delegati determinandone le relative attribuzioni, poteri e compensi, nei limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico potranno nominare procuratori ad negotia per il compimento di singoli atti o per singole categorie di atti.

Articolo 21

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario, o quanto ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere o dai Sindaci effettivi ove nominati.

Esso è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere da lui delegato o, in mancanza di tale delega, dal Consigliere presente più anziano in età.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con fax da spedire almeno un giorno prima a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo (se nominato).

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità, prevarrà la deliberazione approvata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti e votanti, salvo la speciale maggioranza di cui all'art. 8 lettera c) .

Articolo 23

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax, o e-mail entro il termine indicato nella richiesta.

Articolo 24

All'Amministratore Unico o ai membri del consiglio di Amministrazione spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 25

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi ed illimitati poteri per il compimento di tutti gli atti che siano ritenuti utili o necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza limitazioni di sorta, salvo quelli che per legge non

siano riservati tassativamente alla competenza dei soci.

L'Organo Amministrativo, comunque, dovrà inviare preventivamente a tutti i soci e all'Autorità d'ambito tutta la documentazione oggetto di approvazione assembleare.

Articolo 26

All'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati se nominati, nell'ambito della delega loro conferita dal Consiglio di Amministrazione spetta oltre la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

TITOLO VII - CONTROLLO LEGALE SUI CONTI

Articolo 27

Il Collegio Sindacale, se nominato per legge o per volontà dei soci, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ogni socio ha il diritto di ispezione e di controllo di cui all'art. 2476, secondo comma c.c..

TITOLO VIII - BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministrazione Unico o il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per la sua approvazione nei modi e nei termini di legge.

Articolo 29

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti nel modo seguente:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, finché questa non abbia raggiunto una somma pari al quinto del capitale sociale;
- b) il restante ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure il rinvio all'erogazione di detti utili in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvo sempre

diverse disposizioni di legge.

Articolo 30

Il pagamento degli utili ai soci sarà effettuato presso la sede della società o presso un Istituto di Credito designato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio, entro il termine che dagli stessi verrà di volta in volta fissato. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventeranno esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO IX - CONTROLLI INDIVIDUALI E FORO COMPETENTE

Articolo 31

Ogni socio ha diritto di ottenere in qualunque momento informazioni attinenti alla gestione e andamento della società. Ogni socio ha diritto di attivare il collegio sindacale, se esiste, di denunciare allo stesso fatti che ritiene rilevanti, di procedere a denunce e richieste ex art.2409 c.c. in quanto applicabile alle srl, di impugnare delibere assembleari.

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Biella previo tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Prefetto.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

In caso di scioglimento della società si provvederà alla sua liquidazione nei modi di legge a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determinerà anche i poteri, le attribuzioni e i compensi.

TITOLO XI - RINVIO

Articolo 33

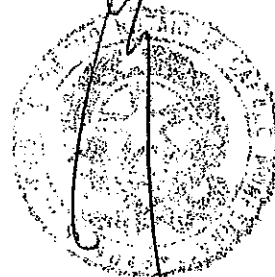
Per tutto quanto non è disposto nel presente atto costitutivo valgono le disposizioni del vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

All'originale firmato:

Bresciani Angelo

Giorgio Baralis notaio

È copia conforme all'originale composta
di n. 9 fogli rilasciata a Casale
Monf. il 17.01.2007
dal sottoscritto notaio GIORGIO BARALIS
ad uso Amministrativo



Repertorio N. 64.959

Certifico io sottoscritto dottor Giorgio Baralis, Notaio in Casale Monferrato, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, che quanto retro riportato è copia conforme all'originale esibitomi dalla società COMUNI RIUNITI - SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.P.A. in persona del signor BRESCIANI Angelo, nato a Biella il 19 gennaio 1944, residente in Alice Castello via Località Boagno n. 24.

Casale Monferrato Piazza Santo Stefano numero 5, **oggi ventisette dicembre duemilasei.**

